



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

Nota circa gli spostamenti in “zona rossa”

Milano, 12 marzo 2021

Il Ministro della Salute, con provvedimento promulgato in data odierna e valevole da lunedì 15 marzo, ha inserito la Lombardia nelle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, c.d. “zone rosse”.

L’art. 40 del DPCM 2 marzo 2021 vieta gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno delle “zone rosse” se non giustificati da specifiche motivazioni, tra cui le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

La Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che “*le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 3*”.

Le FAQ del governo sulla zona rossa precisano che “*Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità.*”

Pertanto, i sacerdoti e i diaconi, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti legati al loro Ministero, potranno esibire l'autocertificazione in cui dichiarano nella causale "comprovate esigenze lavorative". Per tale ragione è giustificato anche lo spostamento per la consegna della scheda elettorale per le votazioni dei Decani.

I fedeli possono partecipare alle celebrazioni nei limiti di capienza dell’aula liturgica e seguendo i Protocolli. È necessario che si rechino solo in una chiesa nelle vicinanze della propria abitazione o nella stessa Comunità Pastorale o almeno nel proprio Comune.

La Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020, confermata da quella del 6 marzo 2021, ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione “*dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini*”.

Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Gli organisti, i coristi e coloro che svolgono un servizio liturgico a titolo gratuito, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nel tragitto tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autocertificazione in cui si dichiara nella causale l'espletamento del servizio di volontariato in Parrocchia. È permesso loro lo spostamento tra Comuni diversi. Si usi anche in questi casi il modello per i volontari.

I genitori del catecumeno, del comunicando o del cresimando, nonché i nubendi se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

I padrini o le madrine di Battesimo o di Cresima così come i testimoni di un matrimonio possono raggiungere il luogo della celebrazione se abitano all'interno della Regione Lombardia. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

Per i funerali, una FAQ pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri precisa che *“la partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.”*

Il Codice ATECO dell'attività istituzionale delle Parrocchie è 94.91 ed esso non è compreso tra le attività vietate in zona rossa dal DPCM del 2 marzo 2021. Pertanto, i dipendenti dell'attività istituzionale delle Parrocchie (come organisti, sacristi o segretari) possono raggiungere il luogo di lavoro indicando nella causale dell'autodichiarazione le “comprovate esigenze lavorative”.

Uguualmente, tutti i volontari della Parrocchia a servizio della sua attività istituzionale (sacristi, segretari, operatori Caritas...) se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale l'espletamento del servizio di volontariato in Parrocchia.

L'autodichiarazione sarà necessaria per ogni spostamento.